



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017
Repertorio n. 7410 Raccolta n. 5700

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE TRENTO APS"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno sei ottobre duemilaventicinque, in Trento, via Vittorio Veneto n. 18, presso l'Oratorio San Giuseppe, essendo le ore 20:30

6 ottobre 2025

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con studio ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **Don PIZZOLLI RODOLFO** nato a Tuenno (TN) il giorno 7 marzo 1963, cittadino italiano, con domicilio per la carica presso la sede legale dell'Associazione di cui in appresso, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione riconosciuta

"ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE TRENTO APS"

con sede in Trento, Corso Tre Novembre n. 46, Codice Fiscale 96007860222, n. REA: TN - 211303, iscritta al n. 73 del Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Trento;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Il comparente richiede a me Notaio di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- omissis -

5. Comunicazione da parte della Notaio Morandi sulle necessarie modifiche allo Statuto per poter rimanere iscritti al RUNTS;

- omissis -

* * * * *

Aderendo io Notaio a tale richiesta dò atto di quanto segue.

Il comparente, ai sensi dello statuto sociale vigente, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale vigente;

- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione essendo la prima, prevista per il giorno 5 ottobre 2025 ad ore 7.00, andata deserta;

- che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in quanto vi partecipano, n. 28 associati su un totale di n. 46 associati aventi diritto di voto, su un totale di n. 46 (quarantasei) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze che si allega sotto la **lettera "A"** per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio Direttivo, oltre al comparente, quale Presidente,

* Francesca Galeaz è presente

* Maristella Paiar è presente

* Fabrizio Paternoster è presente

* Monica Visintainer è presente

* Roberta Widmann è presente

REGISTRATO A

TRENTO

IL 09/10/2025

AL N. 24740

SERIE 1T

EURO 200,00

Eliana MORANDI

Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

emorandi@notariato.it

* Mario Zen assente giustificato

- che l'Organo di Controllo, dott. Massimiliano Giuliani, è presente
- che tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione.

Il Presidente dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno ai sensi di legge e dello statuto vigente.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, avendo già trattato i punti precedenti, il Presidente sottolinea che l'associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Presidente ricorda che, per il conseguimento della stessa, l'associazione deve dimostrare la sussistenza dei requisiti patrimoniali e statutari previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo settore. L'associazione deve pertanto dimostrare di avere un patrimonio netto non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ed adeguare il testo dello statuto sociale alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), anche se l'Associazione risulta già iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella Sezione "Associazioni di Promozione Sociale", dal giorno 7 novembre 2022, in seguito all'iscrizione senza provvedimento, terminata la procedura di trasmigrazione per decorrenza dei termini.

Il Presidente passa, quindi, a dare conto del nuovo testo di Statuto adeguato alla normativa prevista dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Dopo adeguato confronto il Presidente chiede, perciò, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, il Presidente invita, quindi, gli associati ad esprimere il loro voto e constata che l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano

con voti:

- favorevoli: tutti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

d e l i b e r a

1) di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dal Presidente; il testo di statuto si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

3) di chiedere l'accreditamento ai fondi del 5 x 1.000;

4) di attribuire al Presidente pro tempore dell'Associazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS) ed al fine del conseguimento della personalità giuridica, eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;

5) di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza di iscrizione al RUNTS.

A questo punto io Notaio allego, ai sensi di legge, al presente atto, sotto la **lettera "C"**, la relazione redatta dal dott. Massimiliano Giuliani, iscritto

all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 539/A e nel Registro dei Revisori Legali al n. 153106 a far data dal 25.11.2008, asseverata con giuramento in data odierna con verbale a mio rogito rep. n. 7409, che evidenzia il patrimonio netto dell'Ente; quindi attesto che l'associazione è dotata del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, 4° comma CTS per l'acquisizione della personalità giuridica. Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 21:20

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio.

F.to Pizzolli Rodolfo

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Associazione Amici di Telepace Trento APS - Assemblea soci 06/10/2025

N.	Cognome	Nome	Firma	Firma per delega
1	ALDRIGHETTI	ELVA		? <i>Amor</i> →
2	BAZZANELLA	MARTA		
3	BORTOLAMEDI ved SALTORI	LUCIA		<i>Roberto Pizzelli</i>
4	BORTOLOTTI	MARIO		? <i>Amor</i> →
5	BORTOLOTTI	SILVIA		<i>Roberto W.</i> →
6	BRIDI	CARLO		
7	BUCCELLA	GIULIANA	<i>Giuliana Buccella</i>	
8	CATTANI	LUCA		
9	CIRESA	ALBERTO		
10	CRISTIANELLI	LORENZO		<i>AE Amanda Gualt</i>
11	DEGASPERI	PIERGIORGIO	<i>Dry Am</i>	
12	DE MARCHI	ELIANA		
13	DI CAGNO	GIUSEPPE ORAZIO		
14	ENDRIZZI	AMANDA	<i>X Amanda Gualt</i>	
15	FERRARI DON	PAOLO		<i>Roberto Pizzelli</i>
16	FLOR	CARLO		
17	FLOR	NOEMI		<i>AE Amanda Gualt</i>
18	GALEAZ	FRANCESCA	<i>Francesca Solen</i>	
19	GASPERI	LORIS		<i>VT Amore</i>
20	GATTI	STEFANO		
21	HOLNEIDER	PAOLO		
22	LANCELOTTI	FEDERICA		
23	LAZZARI	ENRICO		<i>GP</i>
24	MAGISTRALE	GIUSEPPE		
25	MARANELLI	SILVANA		<i>Roberto W.</i> →
26	MAULE DON	LODOVICO		<i>AE Amanda Gualt</i>
27	MENGHINI DON	ERNESTO		<i>Roberto Pizzelli</i>

*Pizzelli Roberto**Amanda Gualt*

28	MUNE	MAURIZIO		
29	PAIAR	MARI STELLA	collegamento	
30	PATERNOSTER	FABRIZIO	Edoardo Tenti	
31	PINTER	NICOLETTA	Niccolò Pinter	
32	PIZZOLLI DON	RODOLFO	Rodolfo Pizzolli	
33	POOLI	GLORIA	X	
34	PREST	MARCO		
35	RODARO	VITTORINO		
36	SCARIN	MARIA LUISA		
37	THALER	FRANK		Roberto W. L.
38	TOMASI	BRUNO	Bruno Tomasi	
39	TONIOLATTI	GABRIELLA	Gabriella Toniolatti	
40	VEZZOLI	ANDREA	collegamento	
41	VISINTAINER	MONICA	Monica Visintainer	
42	VISINTAINER	NICOLA	Nicola Visintainer	
43	VITTI	TIZIANA	X Tiziana	
44	WIDMANN	ROBERTA	Roberto W. L.	
45	ZEN	MARIO		Giuliano Fucella
46	ZUCCHELLI	ELISABETTA		

Pizzolli Rodolfo

Shanaburank notai



Allegato B al rep. n. 7410/5700

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DI TELEPACE TRENTO A.P.S."**

TITOLO I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta (al ricorrere ed al permanere dei requisiti di Legge) denominata "Associazione Amici di Telepace Trento A.P.S.", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, con possibilità di operare su tutto il territorio nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o
dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"**

1. L'Associazione si impegna ad utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'acronimo "APS" non può più essere utilizzato.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione si ispira e si rifà ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. i), j), v), k) e w) del Codice del Terzo Settore, come elencate e specificate nel successivo paragrafo.
3. Essa opera nel seguente settore:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. i);
 - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. j);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett.

v);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w).

4. L'Associazione persegue la finalità di promuovere e favorire la conoscenza e la diffusione della cultura, dell'arte, dell'aggregazione sociale e dell'informazione, locale e non, per contribuire all'educazione e al progresso morale, civile e religioso dei cittadini. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) coordinare e organizzare la produzione di programmi e contenuti televisivi e/o radiofonici a carattere comunitario ovvero acquistare contenuti media-audiovisivi prodotti da terze parti;
- b) organizzare manifestazioni culturali ed artistiche per avvicinare alle proprie finalità tutti i ceti della popolazione, con particolare riguardo ai giovani, alle famiglie ed agli anziani;
- c) prendere gli opportuni e necessari contatti con le fonti di informazione e di diffusione della cultura, dell'educazione e dell'informazione, a mezzo stampa, radio e televisione, siano esse residenti nella Regione Trentino-Alto Adige o fuori, per coordinare e organizzare in loco la maggior divulgazione della relativa produzione;
- d) organizzare una eventuale propria rete di diffusione dei contenuti televisivi e/o radiofonici a carattere comunitario ovvero dei programmi audiovisivi prodotti e/o forniti da terzi, sia dotandosi di mezzi propri, sia utilizzando mezzi messi a disposizione da altri.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli

associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. L'Associazione deve essere sempre composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si richiama la disposizione di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Associati onorari

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associato onorario persone del mondo scientifico, professionale, culturale, della informazione e politico che si sono particolarmente distinte nel sostegno alle attività della Associazione.

2. Possono altresì essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di associato onorario, enti privati e pubblici senza scopo di lucro, che si siano resi particolarmente benemeriti a favore dell'Associazione.

3. I soci onorari vengono ammessi mediante delibera dell'Assemblea dei Soci, derogando alla procedura ordinaria di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali specificatamente individuati in un apposito regolamento, fermo restando il rispetto dei termini previsti nel presente articolo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. L'associato minorenne può essere pienamente rappresentato da colui che ne esercita la responsabilità genitoriale e che ha sottoscritto la domanda di ammissione ad associato del minore, ad esclusione del diritto di elettorato passivo. Con tale rappresentanza, anche l'associato minorenne concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso per l'associato maggiorenne);
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte mediante apposito regolamento.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, salvo quanto previsto al successivo art. 17.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili e non sono soggetti a restituzione in nessun caso.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso (art. 24, co. 2 C.C.);
- b) mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è avvenuto il mancato pagamento. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Scaduto il termine, il Consiglio Direttivo, valutate le circostanze secondo criteri di pari trattamento, delibera sull'eventuale esclusione dell'associato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.8 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali gravi;
- d) ingiustificato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1, lett. b).

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 4 del CTS.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo o di revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (quest'ultimo nei confronti di associati maggiorenni).

Art.14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 3 (tre) deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vice Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età o, in caso di loro inerzia, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione e sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta dove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò

appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Per tutto quanto qui non previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione (in qualsiasi modalità - personalmente o per delega - della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati partecipanti (personalmente o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art.16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione (personalmente o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione (personalmente o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (partecipanti personalmente o per delega).

Art.17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggior età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Ai sensi dell'art. 2538, comma 6, C.C., il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

6. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. La maggioranza degli amministratori è eletta dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento

e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente, o in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera o e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per gli atti di straordinaria amministrazione, per i quali occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- h) decidere la quota associativa, determinandone l'ammontare in relazione alle esigenze dell'autofinanziamento dell'Associazione e i termini di versamento;
- i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questi delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 18, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, rispettando l'ordine di preferenza da essa risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla

normativa - l'art. 2386 C.C., nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, in regola con il versamento della quota associativa.

3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.

4. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui spettano la rappresentanza e la firma sociale.

7. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 18, c. 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente ovvero in alternativa da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Nel caso in cui sia nominato in forma collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre anni) ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Responsabilità degli organi sociali

1. Avendo richiesto la personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde l'Associazione stessa con proprio patrimonio, purché ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e

donazioni;

b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 30;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si richiama espressamente l'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative;

b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel caso di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, entro il maggior termine non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS.

3. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità

analoghe, privilegiando le realtà operanti nell'ambito della Diocesi di Trento secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Pizzolli Rodolfo

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

DICHIARAZIONE DEL REVISORE

relativa alla situazione patrimoniale dell'associazione:

AMICI DI TELEPACE TRENTO - APS

Forma giuridica: ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Qualificazione ai sensi del codice del Terzo Settore ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTA AL RUNTS

Il sottoscritto Giuliani Massimiliano, nato a Cles (TN) il 04/06/1981 e domiciliato ai fini della presente in Trento (TN), Viale Rovereto, 67, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n°539/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al n. 153106 a far data dal 25.11.2008,

ha provveduto

all'esame della situazione contabile al 31/08/2025, redatta allo scopo con la sua documentazione di supporto e delle risultanze contabili dell'Associazione "AMICI DI TELEPACE TRENTO - APS" al fine di attestare la consistenza finanziaria e patrimoniale della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Sulla base di quanto constatato e verificato dall'esame dei documenti

risulta

che dal bilancio infrannuale appositamente redatto alla data del 31/08/2025 emerge un Patrimonio Netto contabile dell'Associazione a questa data ammontante ad **euro 34.875,00** e così costituito:

PATRIMONIO NETTO

I	Fondo di dotazione dell'Ente	7.820,00
II	Patrimonio vincolato	
	1) Riserve statutarie	0,00
	2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00
	3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00
III	Patrimonio libero	
	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	73.008,58
	2) Altre riserve	2,00
IV	avanzo d'esercizio	3.408,00
V	Perdita riportata nuovo	- 49.363,38
	Totale patrimonio netto	34.875,00

Il totale dell'attivo è pari ad Euro 375.700,00 così costituito:

Immobilizzazioni materiali	Euro	44.745,00
Immobilizzazioni immateriali	Euro	843,00
Attivo circolante		
Crediti vari	Euro	68.988,00
Crediti vs. benefattori	Euro	29.965,00
Crediti vs. Capitolo	Euro	16.500,00
Banca c/corrente attivo	Euro	377,00
Cassa contanti	Euro	298,00
Ratei e risconti attivi	Euro	214.282,00
Totale	Euro	375.700,00

Il totale del passivo è pari ad Euro 375.700,00 così costituito:

Patrimonio Netto	Euro	34.875,00
Fondi per rischi e oneri	Euro	11.850,00
Trattamento di fine rapporto subordinato	Euro	92.339,00
Debiti	Euro	237.056,0
Ratei e risconti passivi	Euro	- 420,00
Totale	Euro	375.700,00

Dal punto di vista finanziario le disponibilità liquide al 31/08/2025 sono pari complessivamente ad Euro 46.842,00 così costituite:

Cassa contanti	Euro	298,00
Banca c/corrente attivo	Euro	79,00
Crediti vs. benefattori	Euro	29.965,00
Crediti vs. Capitolo	Euro	16.500,00
Totale	Euro	46.842,00

A conclusione delle verifiche effettuate quindi

si attesta

la corretta compilazione della succitata situazione patrimoniale dell'ente e che alla data del 31/08/2025 l'Associazione "AMICI DI TELEPACE TRENTO - APS" possiede una dotazione patrimoniale netta positiva superiore ad euro 15.000 (euro quindicimila).

In fede

Trento, lì 03/10/2025

Dott. Giuliani Massimiliano





Notai Trentini Riuniti

REINA RIVIECCIO

VANGELISTI

ZANOLINI MORANDI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017
Repertorio n. 7409

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno sei ottobre duemilaventicinque, in Trento, via Vittorio Veneto n. 18, presso l'Oratorio San Giuseppe,

6 ottobre 2025

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **GIULIANI MASSIMILIANO** nato a Cles (TN) il giorno 4 giugno 1981, con domicilio in Trento, viale Rovereto n. 67, cittadino italiano, Codice Fiscale GLN MSM 81H04 C794J, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 539/A e nel Registro dei Revisori Legali al n. 153106 a far data dal 25.11.2008.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la relazione da lui redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio.

F.to Massimiliano Giuliani

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Eliana MORANDI

Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

emorandi@notariato.it

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente a norma di legge dal Notaio Eliana Morandi.